



Gruppo Intercomunale Di Protezione Civile

Sede legale: Palazzo Comunale Piazza Brigata Sassari n° 6 09041 Dolianova

TEL. 070/7449331-328

C.A.P. 09041

P.I. 01331060929

FAX 070/7449327

C.F. 80004050920

E-Mail ufftecnico.dolianova@tiscali.it

PEC: comunedidolianova@halleycert.it

-----###§\$*§\$###-----

Approvato Assemblea dei Sindaci il giorno 12.09.2013

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE FRA I COMUNI ASSOCIATI**

DI:

**"DOLIANOVA, BARRALI, DONORI, SERDIANA, SETTIMO
S. PIETRO E SOLEMINIS"**

(allegato alla deliberazione C.C. n° _____ del ____/____/2013)

INDICE GENERALE

CAPO I: IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art.01 -Oggetto del regolamento.
- Art.02 -Obiettivi del Servizio intercomunale di Protezione Civile.
- Art.03 -Composizione della Struttura intercomunale di Protezione Civile.
- Art.04 -Attività e funzioni della Struttura intercomunale di Protezione Civile.

CAPO II: IL COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art.05 -Costituzione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile (C.I.P.C.).
- Art.06 -Attribuzioni del Sindaco
- Art.07 -Attribuzioni del Comitato Intercomunale di Protezione Civile (C.I.P.C.)

CAPO III: LE STRUTTURE OPERATIVE

- Art. 08-L'Ufficio intercomunale di Protezione Civile (U.I.P.C.)
- Art. 09-Funzioni dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile (U.I.P.C.)
- Art. 10-Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di protezione civile.
- Art. 11-Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- Art. 12-Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.;

CAPO IV: PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 13-Il Piano Intercomunale di Protezione Civile (P.I.P.C.)
- Art. 14- Verifica e aggiornamento del Piano Intercomunale di P.C.
- Art. 15- Informazione alla popolazione

CAPO V: INTERVENTI D'EMERGENZA.

- Art.16- Eventi calamitosi. Interventi di emergenza

CAPO VI GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 17 Costituzione e obiettivi del Gruppo Intercomunale
- Art. 18 Criteri di iscrizione, ammissione riconoscimento e formazione graduatoria dei volontari da inserire nel gruppo per la Categoria "Antincendio – Aree boschive e/o di interfaccia
- Art. 18 bis Criteri di iscrizione, ammissione riconoscimento e formazione graduatoria dei volontari da inserire nel gruppo per le Categorie Operatività speciale – Ricerca dispersi - Radiocomunicazioni
- Art. 19 Responsabilità
- Art. 20 Addestramento
- Art. 21 Specializzazione e organigramma
- Art. 22 Operatività
- Art. 23 Doveri
- Art. 24 Diritti
- Art. 25 Compiti istituzionali ai fini del riconoscimento e rimborso attività
- Art. 26 Composizione
- Art. 27 Organi Sociali
- Art. 28 Comportamento
- Art. 29 Cronoprogramma delle attività relative alla categoria antincendio
- Art. 30 Ripartizione dei costi del servizio
- Art. 31 Modifiche del regolamento
- Art. 32. Pubblicità del regolamento
- Art. 33. Entrata in vigore ed abrogazione
- Art. 34 Norme finali

CAPO I: IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e l'organizzazione del Servizio Intercomunale di protezione civile e del gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile atti alla tutela della salute e all'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica, che sarà operativo su tutto il territorio dei comuni facenti parte del **Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**, composto dai comuni di Dolianova, Donori, Barrali, Soleminis, Serdiana, Settimo S. Pietro;

Art. 2

Obiettivi del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

Il servizio Intercomunale di protezione civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a. tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
- b. attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
- c. attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- d. attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
- e. promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- f. favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Art. 3

Composizione della Struttura Intercomunale di Protezione Civile

Al fine di conseguire gli obiettivi del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali, regionali e nazionali, è istituita una struttura Intercomunale di protezione civile permanente così composta:

- a. Comitato Intercomunale di protezione civile;
- b. Ufficio Intercomunale di protezione civile;
- c. Centro Operativo Intercomunale;
- d. Centro Operativo Comunale
- e. Gruppo Intercomunale di volontari di Protezione Civile.

L'Amministrazione Intercomunale, ai sensi del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, può stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra Enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile. E' possibile inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 4

Attività e funzioni della Struttura Intercomunale di Protezione Civile

La Struttura Intercomunale di protezione civile svolge le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza utilizzando le risorse umane e materiali disponibili nel territorio Intercomunale. In particolare provvede all'espletamento delle seguenti mansioni:

- a. attività di indagine e conoscenza specifica del proprio territorio finalizzata alla stesura ed al periodico aggiornamento di mappe del rischio e attuazione di concreti interventi sul territorio e sulle infrastrutture miranti a ridurre l'impatto di rischio incidenti;
- b. predisposizione e aggiornamento del piano Intercomunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- c. elaborazione dei piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici in collaborazione con i gestori di servizio;
- d. approntamento di un centro operativo Intercomunale, da attivare durante le emergenze, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- e. acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- f. adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza;
- g. utilizzo del volontariato di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- h. formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi informativi destinati alla popolazione ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- i. informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturale e sui metodi di allertamento;
- j. promozione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale adibito al Servizio Intercomunale di Protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito Intercomunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

CAPO II : IL COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.I.P.C.)

Art. 5

Costituzione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile (C.I.P.C.)

Il Comitato Intercomunale di protezione civile è costituito da:

- a. Il Sindaco del Comune capofila che lo presiede o un suo delegato;
- b. I Sindaci dei Comuni associati o i loro delegati;
- c. Un Segretario Comunale designato tra quelli dei Comuni associati o un suo delegato;
- d. Il Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile;
- e. Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile
- f. Il Comandante del corpo di Polizia Municipale o un suo delegato;
- g. Il Comandante della locale stazione dei Carabinieri o un suo delegato;
- h. Un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- i. Il Comandante della locale stazione Forestale o suo delegato.

I membri del comitato si riuniscono di norma almeno una volta all'anno, nella Sede del Centro Operativo Intercomunale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Sindaco del Comune Capofila può invitare alle sedute del comitato, esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza.

Art. 6
Attribuzioni del Sindaco

Ciascun Sindaco nel Comune da esso amministrato è autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'Art. 15, comma 3, L.225/92, ed ha la facoltà di conferire specifica delega ad un Assessore.

Esso provvede, in qualità di Capo dell'Amministrazione, a dirigere e coordinare i servizi di soccorso nonché la preparazione dell'emergenza, a tenere informati la popolazione e gli altri organi superiori preposti per legge, utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l'organizzazione dell'emergenza nell'ambito della normativa vigente (quali per esempio ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria e simili).

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche; qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni, informa gli organi sovracomunali competenti.

Il Sindaco del Comune Capofila sovrintende a tutte le attività assegnate alla struttura Intercomunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della stessa.

I Sindaci dei Comuni associati in caso di necessità fanno riferimento al Sindaco del Comune Capofila.

Art. 7
Attribuzioni del Comitato Intercomunale di Protezione Civile (C.I.P.C.)

Il C.I.P.C. sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa vigente.

In particolare ad esso compete:

- a. il controllo sul puntuale rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Protezione Civile;
- b. l'esame periodico del Piano Intercomunale di protezione civile e relativi aggiornamenti;
- c. la promozione ed incentivazione delle iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nell'ambito della scuola;
- d. il controllo del corretto funzionamento dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile;
- e. la vigilanza sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile.

Ciascun componente rappresenta, in seno al C.I.P.C., l'Ente o la struttura di appartenenza e assume ed esplica, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile.

CAPO III : LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 8
L'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile (U.I.P.C.)

Viene istituito l'Ufficio Intercomunale di protezione civile cui sono affidati i servizi ordinari e di emergenza e relative funzioni di supporto come definito nelle linee guida intercomunali di protezione civile.

Il Sindaco del Comune Capofila con specifico provvedimento costituisce l'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile composto da un Responsabile e da altre figure tecniche ed amministrative necessarie per il corretto funzionamento dell'Ufficio stesso.

L'Ufficio è dotato di risorse idonee per la predisposizione e l'attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile; a tale scopo viene istituito uno specifico stanziamento del bilancio di ogni comune facente parte del "**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**" in relazione ai programmi proposti e alle emergenze verificatesi.

Sia in condizioni ordinarie che in emergenza, tutti gli enti, uffici, imprese, organizzazioni, associazioni e simili sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 9

Funzioni dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile (U.I.P.C.)

Il Responsabile dell'U.I.P.C. provvede a:

- a. nominare il proprio sostituto fra il personale dell'U.I.P.C. in caso di sua assenza/impedimento;
- b. pianificare ed attuare gli interventi necessari, quale primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria (emergenze) in collaborazione con il Sindaco o Assessore delegato;
- c. assicurare, il funzionamento dell'ufficio di protezione civile in via permanente, garantendo l'espletamento delle necessarie attività amministrative ed organizzative;
- d. nelle emergenze, rendere operativo e dirigere il Centro Operativo Intercomunale;
- e. curare i rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di protezione civile (enti locali, amministrazioni statali, organizzazioni di volontariato di protezione civile, ecc.), presenti sul territorio.

L'U.I.P.C. cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

In particolare:

- cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano Intercomunale di protezione civile;
- rileva le risorse disponibili nel territorio che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza, con la raccolta e l'aggiornamento dei dati;
- assicura la verifica periodica dei materiali e delle attrezzature assegnati al Servizio Intercomunale di Protezione Civile ;
- propone acquisti /forniture di mezzi e materiali per il Servizio Intercomunale di Protezione Civile;
- cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio, mediante l'assistenza degli uffici comunali preposti;
- predisporre annualmente in occasione della predisposizione del bilancio Intercomunale preventivo e consuntivo tutti gli atti di competenza;
- cura le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di protezione civile e di promozione delle iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Art.10

Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di Protezione Civile

In caso di emergenza il sindaco del Comune Capofila, tramite il responsabile dell'U.I.P.C. , si avvale del Centro Operativo Intercomunale per attuare i servizi ritenuti necessari.

La sede è ubicata in un'area strategica individuata nel Comune di Dolianova.

Il C.O.I. è dotato dei mezzi, materiali e personale ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso.

La struttura del C.O.I. è costituita oltre che dall'Ufficio Intercomunale Protezione Civile anche da quelle unità tecniche ed operative ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza, in conformità a quanto previsto dal Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni o nel caso in cui l'intensità dell'evento richieda l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni (lettere b, c, art. 2 legge 225/92) deve essere sempre attivato il C.O.I, struttura operativa decentrata in costante raccordo con il Servizio di protezione Civile regionale e altre istituzioni territoriali competenti.

Art. 11

Centri Operativi Comunali (C.O.C.) di Protezione Civile

Ogni Comune dovrà dotarsi di un Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze di livello locale, mentre il C.O.I. viene allertato per le emergenze di livello sovracomunale

In caso di emergenza a livello del singolo Comune il sindaco allerta il C.O.C., e tramite il responsabile dell'**U.I.P.C. e il Sindaco del Comune Capofila**, valuta se avvalersi del Centro Operativo Intercomunale per attuare i servizi ritenuti necessari.

La sede del **C.O.C.** è ubicata in un'area strategica all'interno di ciascun Comune. Il **C.O.C.** è dotato dei mezzi, materiali e personale ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, in ogni caso ogni qualvolta lo ritenesse necessario può richiedere l'intervento del C.O.I.

Art. 12

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento è costituito il Gruppo Intercomunale Volontari di protezione civile al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nei Comuni facenti parte del "**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**".

Per tutti gli aspetti organizzativi si rimanda agli articoli successivi.

Responsabile del Gruppo e Referente dello stesso - Il Sindaco del Comune Capofila è responsabile unico del Gruppo e nomina fra i componenti del Gruppo stesso un Coordinatore che gestisce il Gruppo. Durante le sue attività, partecipa alle sedute del Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

Settori specializzati - All'interno del Gruppo devono essere individuati dei settori specializzati con a capo i relativi coordinatori di settore, in relazione ai principali rischi presenti sul territorio e secondo le necessità del Gruppo Stesso.

Dipendenza operativa del Gruppo - Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi;

Norme di comportamento dei volontari - Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nella veste di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Sede operativa dei volontari - Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sarà cura dell'Amministrazione Intercomunale prendere tutte le iniziative utili per inserire tutte le strutture comunali nelle esercitazioni programmate dagli organi locali regionali e provinciali della Protezione Civile.

Inoltre l'amministrazione Intercomunale potrà avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni o cooperative all'uopo costituite per operare negli ambiti del soccorso e negli interventi di emergenza zonale nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

Con tali Enti, Associazioni e Cooperative l'Amministrazione Intercomunale potrà stipulare convenzioni al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

Provvedimenti disciplinari - L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, attuata dal coordinatore del Gruppo su segnalazione del Sindaco del Comune Capofila e l'eventuale espulsione per i casi di particolare gravità.

CAPO IV: PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile (P.I.P.C.)

Il Comune di Dolianova in qualità di capofila ha avuto mandato di elaborare il Piano Intercomunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile sulla base delle linee guida di prima emergenza Intercomunale e della Regione della Sardegna.

Detto documento contiene l'individuazione dei rischi presenti nel territorio Intercomunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente;

Il P.I.P.C. è costituito dai singoli Piano Comunali di Protezione Civile adottati da ciascun Comune facente parte del Servizio e predisposto dall'ufficio Intercomunale di Protezione Civile sulla base delle analisi dei rischi del territorio, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito della pianificazione statale e regionale, ed in conformità al Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Soccorso di Protezione Civile;

Il P.I.P.C. sarà fatto proprio dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile con eventuali variazioni e integrazioni;

I singoli Consigli Comunali hanno provveduto all'adozione del P.C.P.C. e del P.I.P.C. e dei successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Art. 14

Verifica e aggiornamento del Piano Intercomunale di P.C.

Il Piano non ha scadenza e deve essere aggiornato ogni qualvolta siano comunicati mutamenti nell'assetto territoriale del Comune o di dati sulle risorse, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi, ovvero siano comunicate modifiche di elementi costitutivi significativi;

Per mantenere il P.I.P.C. efficiente, si provvederà d'ufficio ad una verifica periodica dei dati contenuti nello stesso per un loro eventuale aggiornamento;

La verifica del P.I.P.C. viene effettuata anche attraverso esercitazioni periodiche, in condizioni diversificate, al fine di accertare la capacità di risposta di tutte le strutture operative e facenti parte del modello d'intervento, così come previsto dal Piano stesso;

L'aggiornamento è eseguito a cura dell' U.I.P.C. e il C.I.P.C. annualmente prende atto delle variazioni apportate.

Art. 15

Informazione alla popolazione

L'informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio;

E' fondamentale che tutte le strutture presenti sul territorio Intercomunale, e la cittadinanza in particolare, conoscano preventivamente:

- a. l' esistenza del piano di protezione civile per il territorio Intercomunale
- b. l' eventuale presenza di specifici rischi sul territorio;
- c. le modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi;
- d. i comportamenti da assumere in caso di allarmi, emergenze o eventi calamitosi.

CAPO V: INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 16

Eventi calamitosi. Interventi di emergenza a carattere locale

In caso di allarmi, emergenze o eventi calamitosi:

- a. il Sindaco del Comune Associato in cui si verifica l'evento dichiara lo stato di allertamento/emergenza;
- b. il Sindaco del Comune Associato in cui si verifica l'evento attiva il C.O.C. e valuta con il Sindaco del Comune Capofila e con il Responsabile dell' U.I.P.C. l'eventualità di attivare il C.O.I.;
- c. il Responsabile dell' U.I.P.C. qualora necessario provvede ad attivare il C.O.I.

Qualora la calamità naturale o l' evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l' intervento del C.O.I. ed eventualmente di altre forze e strutture (Regione, Provincia, Prefettura), adottando i provvedimenti di competenza.

CAPO: VI COSTITUZIONE E OBIETTIVI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE

Art. 17

Costituzione e obiettivi del gruppo Intercomunale

Il gruppo Intercomunale dei volontari di protezione civile presta la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile Intercomunale, dell'attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Il Gruppo ha sede presso il comune di Dolianova e si articola in settori e squadre operative.

Art.18

Criteria di iscrizione, ammissione riconoscimento e formazione graduatoria dei volontari da inserire nel gruppo per la Categoria "Antincendio - Aree boschive e/o di interfaccia

Il gruppo Intercomunale dei volontari di protezione civile per la **campagna antincendio** come deliberato nel verbale n° 01 nella Conferenza dei Sindaci del 09/02/2011, dovrà essere composto da volontari residenti nei rispettivi Comuni facenti parte del "**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**" e dovranno essere selezionati complessivamente **n° 24 operatori** volontari così distribuiti:

- n° 10 per il Comune di Dolianova;
- n° 2 per il Comune di Barrali;
- n° 4 per il Comune di Donori;
- n° 4 per il Comune di Soleminis;
- n° 4 per il Comune di Serdiana.

I nuovi criteri per l' ammissione, riconoscimento e formazione della graduatoria dei volontari per la campagna antincendio e successive, dovranno avere i seguenti requisiti:

- Di ambo i sessi;
- Di età non inferiore ai 18 anni, e non superiore a 60 anni,
- Con idoneità medica certificata (*solo per i volontari aderenti al settore antincendio*), il certificato deve essere rinnovato ogni **anno**;
- Residenti nei Comuni Associati facenti parte del Servizio Intercomunale di P.C.;
- Non aver riportato condanne penali o avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo.
- In possesso di patente categoria "B" obbligatoria o categoria "C-D-E";

- In possesso del tesserino sanitario;

Ogni Comune associato provvederà a selezionare i volontari residenti nel proprio Comune e a trasmettere tempestivamente i nominativi al Comune Capofila, che provvederà a stilare apposito elenco e a formare le squadre sulla base delle graduatorie e relativi nominativi segnalati dai singoli Comuni.

Le graduatorie di ciascun Comune avranno validità annuale fatta salva la facoltà di ciascun comune di tenere la medesima graduatoria fino ad un massimo di tre anni.

La formazione della nuova graduatoria sarà stabilita, sul totale delle richieste pervenute, verificando i requisiti su indicati, e assegnando a ciascun volontario il punteggio secondo la seguente scheda, il relativo punteggio:

TIPOLOGIA	PUNTI
Esperienza nel settore servizio comunale antincendio (per ogni anno di Campagna Antincendio)	1
Esperienza nel settore servizio VV.FF / altri servizi attinenti lo spegnimento (per ogni semestre di Servizio prestato)	1
Eventuali specializzazioni o titoli conseguiti (X titolo)	0 - 3
Patente di guida C-D-E	3 (*)
Prova teorico pratica	6
(*) I comuni che non utilizzano mezzi per i quali non è necessaria la patente C-D-E non attribuiscono questo punteggio	

La prova teorico pratica sarà incentrata sulla conoscenza del territorio, sulla capacità di orientamento, sulle procedure di allerta e di spegnimento.

Nel caso di parità di punteggio tra due o più candidati si procederà all'estrazione ;

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Comune di residenza su idoneo modulo predisposto dal Comune Capofila;

Il Comune capofila e i Comuni associati individueranno le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa pubblicazioni On-Line e affissione di manifesti;

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e ogni altra informazione ritenuta utile, tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante il servizio antincendio;

L'eventuale smarrimento del tesserino dovrà essere tempestivamente denunciato presso le forze dell'ordine preposte e comunicato al Comune Capofila.

Art. 18 bis

Criteri di iscrizione, ammissione riconoscimento e formazione graduatoria dei volontari da inserire nel gruppo per le Categorie Operatività speciale - Ricerca dispersi - Radiocomunicazioni

Al gruppo intercomunale di protezione civile possono aderire i cittadini ivi residenti o domiciliati, che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-operative in relazione all'impiego per cui verranno utilizzati. Il Comune Capofila attraverso la pubblicazione di Avvisi e Bandi incentiva la libera adesione dei cittadini.

L'ammissione al gruppo intercomunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di residenza del volontario.

Art.19 Responsabilità

Il Sindaco del Comune Capofila in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, su indicazione dell'Assemblea, un coordinatore del gruppo, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante tutte le attività.

Il coordinatore del gruppo fa riferimento al Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile.

Art.20 Addestramento

I volontari appartenenti al gruppo Intercomunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della protezione civile, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale, Corpo Nazionale e Regionale dei Vigili del Fuoco, o mediante altri soggetti privati o Enti ed organismi dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai curricula dimostrati e ai compiti istituzionali cui attendono. Annualmente verrà definito, di concerto con la Protezione Civile provinciale e regionale il programma formativo del gruppo.

Art.21 Specializzazioni e organigramma

Il gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile si suddivide in 4 settori / Categorie a loro volta suddivisi in Classi Operative come definite dall'Allegato alla Delibera G.R. n. 21/30 del 05.06.2013:

- Antincendio
- Operatività speciale
- Ricerca Dispersi
- Radiocomunicazioni

Il Sindaco del Comune Capofila nomina - sentito il coordinatore di gruppo - un coordinatore per ogni settore, che farà capo al coordinatore del gruppo Intercomunale e avrà la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

Nell'ambito di ogni settore sono identificate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Il Coordinatore di settore individua per ogni squadra un caposquadra.

I Coordinatori di settore, nominati dal sindaco sentito il capogruppo, predispongono e attuano, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti;
- Curare al proprio interno l'informazione e l'addestramento;
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione .

Art. 22 Operatività

Durante le emergenze il gruppo di volontari, come strutturato nei vari settori e squadre operative potrà agire d'iniziativa seguendo i protocolli operativi predefiniti, fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

In caso di emergenza la necessità di intervento dovrà essere tempestivamente segnalata alla Sala operativa regionale della Protezione Civile e a tutti gli altri soggetti come da protocolli operativi.

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal caposquadra e controfirmato dal coordinatore del settore e dal coordinatore del gruppo Intercomunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco e dal Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile alla fine dell'anno solare.

Il Gruppo ha reperibilità nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte e concordate nell'ambito del Comitato Intercomunale di Protezione civile.

Nell'ambito della categoria *Antincendio – Aree Boschive e/o di interfaccia* le squadre di intervento devono essere necessariamente costituite da non meno di 2 persone; vengono attivate in caso di necessità come da protocollo operativo, dalla centrale operativa provinciale o regionale del Corpo Forestale, dai Vigili del Fuoco, dal Sindaco o suo incaricato. Il componente del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato ed il Corpo forestale

I componenti del Gruppo antincendio, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto, che assume la direzione delle operazioni di spegnimento. Per nessun motivo si allontanano dal luogo senza aver preventivamente informato il più alto in grado del corpo Forestale, con il quale mantengono un contatto costante.

Il caposquadra è responsabile dell'unità che interviene in presenza di un evento.

E' compito del caposquadra :

- a) assicurarsi che alla partenza tutti i componenti della squadra siano adeguatamente equipaggiati;
- b) coordinare l'attività dei volontari tra loro durante l'intervento e assicurare i contatti con le autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
- c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinatore di settore degli inconvenienti riscontrati;
- d) compilare correttamente la modulistica;

La qualifica di caposquadra è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati dal coordinatore di settore. La durata della carica di caposquadra è illimitata , in caso di gravi inadempienze il coordinatore di settore può sospenderlo dall'incarico temporaneamente o definitivamente sentito il coordinatore di gruppo.

Art. 23 Doveri

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare agli incontri operativi indetti dai coordinatori di settore, o dal Sindaco del Comune Capofila, nonché alle esercitazioni, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione e con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

Devono durante l'intervento (spegnimento di incendi boschivi e/o altre attività di protezione civile) attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite dall'Autorità competenti e dai coordinatori.

I capisquadra e i vari coordinatori devono compilare la modulistica di rispettiva competenza inerente all'intervento cui sono chiamati ad operare;

L'appartenente al gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura si impegna a:

- a) usarla esclusivamente per attività di protezione civile;
- b) usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, ne ad altri e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
- c) indossare i dispositivi di protezione individuale come da indicazioni fornite;

- d) mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l'Amministrazione Intercomunale nella figura del Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile, in caso di guasti, rotture, smarrimenti ecc.
- e) a restituire l'attrezzatura, vestiario e quant'altro precedentemente assegnatogli, anche se non più utilizzabile, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo;
- f) a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso il Comune Capofila qualora non sia stata assegnata a titolo personale, e comunque alla fine di ogni campagna antincendio;

Art.24 **Diritti**

Al gruppo Intercomunale potranno essere concessi:

- a) dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione al “**Registro Generale del Volontariato per il Settore Ambiente – Sezione protezione Civile**”, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 30 del 13/09/1993, e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del DPR 8 febbraio 2001 n°194;
- b) dalla Regione Sardegna, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per la Protezione civile;
- c) dalla Provincia di Cagliari, contributi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio;
- d) dal Comune di Dolianova Capofila o dagli altri Comuni associati, dai comuni limitrofi o altri Enti, contributi finalizzati alla Protezione Civile.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 8 febbraio 2001 n°194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato in caso di attività addestrativi o in interventi di protezione civile per tutto il periodo d'impiego;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso, al quale, qualora ne facesse richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa : i componenti del gruppo sono in ogni momento coperti da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n°266 11 agosto 1991;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo d'Istituto;
- e) rimborsi delle spese sostenute per l'attività di protezione civile , su parere del responsabile del Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di protezione Civile; il comune provvede a rimborsare le spese entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente attivate.

Entro il 30 ottobre di ogni anno dovrà essere presentato al Sindaco del Comune Capofila, dall'Assessore competente su indicazione dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile, sentito il Comitato Intercomunale di protezione Civile, un impegno programmatico con relativo preventivo spese.

Art.25.

Compiti istituzionali ai fini di riconoscimento e rimborso attività

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 24, il Sindaco del Comune Capofila, dopo le comunicazioni di cui al primo e secondo comma del precedente art.24, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero in casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a

certificare con nota alla Prefettura e al Dipartimento di protezione Civile competenti per territorio, i nominativi e i tempi d'impiego dei volontari.

Art.26 Composizione

Presso la segreteria del Comune Capofila è costituito entro un anno dal recepimento del presente regolamento l'albo Intercomunale del volontariato di protezione civile, suddiviso in due sezioni:

Sezione A-

Comprendente i singoli cittadini per concorrere a costituire il “**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**” di cui all'art. 1.

Sezione B-

Comprendente le associazioni, i gruppi organizzati e gli enti operanti sui territori che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, nei vari settori individuati, anche le associazioni così individuate andranno a far parte del “**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**”.

Il comune inoltrerà richiesta di inserimento del gruppo nell'elenco nazionale delle associazioni di volontariato al dipartimento di protezione civile.

L'adesione collettiva di associazioni, gruppi organizzati ed enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del referente del gruppo e da quanto altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna associazione, gruppo organizzato, ente che apporti iscrizioni collettive, resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti; i medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative stipulate dalla medesima.

Art.27 Organi Sociali

Sono organi deliberanti del Gruppo Intercomunale di volontari di Protezione civile

1. Il Coordinatore del Gruppo
2. Il Comitato dei coordinatori di settore
3. L'assemblea degli iscritti al gruppo Intercomunale di volontari

Il coordinatore del gruppo Intercomunale di protezione civile di cui al punto 1):

- è nominato dal Sindaco del Comune Capofila, garantisce il coordinamento tra tutti i settori della protezione civile in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del gruppo di protezione civile, fa parte integrante del Comitato Intercomunale di Protezione Civile e del Comitato dei coordinatori di settore che presiede, propone al Comitato percorsi formativi e modifiche del regolamento su indicazione del comitato dei coordinatori di settore e dell'assemblea.

Il Comitato dei coordinatori di settore di cui al punto 2):

- è presieduta dal coordinatore del gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile e si riunisce obbligatoriamente 2 volte all'anno o quando lo ritenga necessario il coordinatore di gruppo o il sindaco del Comune Capofila, o su richiesta del Sindaco di uno dei comuni aderenti al servizio.

Ha il compito di formulare e organizzare piani formativi, verificare l'idoneità delle attrezzature in dotazione, proporre richieste di acquisto di materiale in dotazione, proporre modifiche di regolamento recependo i suggerimenti degli iscritti.

L'assemblea di cui al punto 3):

- è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo Intercomunale di protezione civile è presieduta dal Sindaco del comune capofila o da persona da lui delegata e dal coordinatore del Gruppo ed è convocata almeno 2 volte all'anno o ogni qual volta il coordinatore o il Sindaco del comune capofila lo ritenessero necessario.

L'assemblea ha il compito di suggerire un nome per la nomina del capo gruppo da parte del Sindaco del comune capofila, nonché ha il compito di proporre, proporre modifiche al regolamento. Le attività di ragioneria saranno svolte da un ragioniere degli uffici del comune capofila.

Art. 28
Comportamento

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal coordinatore del gruppo Coordinatore, il quale, sentito il Sindaco del comune di appartenenza del volontario, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito.

Le modalità di attivazione del gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento per quanto non contenuto nel presente regolamento alle procedure contenute nel piano operativo di protezione civile.

CAPO: VII COSTITUZIONE E OBIETTIVI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE

Art. 29
Cronoprogramma delle attività relative alla Categoria Antincendio

Il Comune Capofila predisporrà entro e non oltre il **15 marzo** di ogni anno il bilancio di previsione del Servizio Associato di protezione civile relativo al Settore Antincendio Boschivo. I Comuni associati dovranno approvare, con atto della Giunta Comunale il bilancio di previsione, e ritrasmetterlo al Comune capofila entro e non oltre il **31 marzo** di ogni anno.

Il Comune Capofila al termine della campagna antincendio, e in ogni caso entro il **31 ottobre** di ogni anno predispone il bilancio a consuntivo dei costi del servizio associato e lo trasmette ai Comuni associati per la approvazione di loro competenza da parte della Giunta Comunale. I comuni associati trasmettono al Comune Capofila gli atti di approvazione del Bilancio a Consuntivo entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno.

I comuni associati dovranno individuare i volontari secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento e trasmettere i nominativi, con relativa documentazione, dei volontari addetti allo spegnimento entro e non oltre il **1° di aprile** di ogni anno.

Il Comune Capo fila si impegna a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per l'avvio della campagna antincendio prevista per il 15 giugno contestualmente in tutti i Comuni che aderiscono al Servizio.

Art. 30
Ripartizione dei costi del Servizio

La ripartizione delle spese per la gestione del servizio associato dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della convenzione.

La quota che ciascun comune dovrà corrispondere al Comune Capofila sarà suddivisa in tre tranches, la prima pari al 30% all'atto della approvazione del Bilancio di previsione, la seconda pari al 40% al momento dell'avvio della campagna antincendio, solitamente intorno al 15 giugno, e la terza rata a saldo all'atto della approvazione del bilancio a consuntivo del servizio associato.

Il Servizio non potrà essere garantito ai Comuni inadempienti.

Eventuali servizi aggiuntivi o disposizioni non previste nel presente regolamento da parte dei Sindaci dei Comuni associati dovranno essere sottoposte alla approvazione del C.I.P.C. e saranno a totale carico del Comune richiedente.

I costi saranno ripartiti secondo le modalità approvate in convenzione, ossia in funzione dell'estensione territoriale fatta eccezione per la manutenzione dei mezzi (per i quali provvede ogni

singolo comune) e il vestiario dei volontari per il quale ogni comune provvederà a pagare i costi sostenuti dal capofila per i volontari facenti capo al suo comune.

Art. 31
Modifiche del regolamento

Proposte di modifica al presente regolamento possono essere richieste dai comuni facenti parte del Gruppo Intercomunale;
Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Sindaco del Comune Capofila e dal Responsabile del “**Gruppo Intercomunale di Protezione Civile**”.

Art. 32
Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento cui sarà data la più ampia divulgazione, sarà tenuto a disposizione sul sito ufficiale dei comuni facenti parte del Gruppo Intercomunale;

Art. 33
Entrata in vigore ed abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di protezione civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 34
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Protezione Civile nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.